



BANCA POPOLARE DI MILANO

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO 21/22 OTTOBRE 2011

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato il 3 ottobre 2011 su "Il Sole 24 Ore" e "Italia Oggi" - diffuso al mercato nella medesima giornata e disponibile sul sito internet aziendale www.bpm.it - ha convocato per il 21/22 ottobre 2011 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci.

In sede straordinaria l'Assemblea sarà chiamata a deliberare su talune modifiche statutarie dirette all'adozione del sistema di amministrazione e controllo cd. "dualistico". In applicazione delle approvande disposizioni statutarie - e subordinatamente all'approvazione delle stesse - l'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina per gli esercizi 2011-2013 del Consiglio di Sorveglianza.

Ciò premesso si sintetizzano di seguito le informazioni utili alla presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, ai requisiti dei candidati stessi e alle modalità di nomina dell'organo.

1 Diritto alla presentazione delle liste

Le liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza possono essere presentate da:

- (i) almeno n. 300 Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90 gg. rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 22 luglio 2011), oppure
- (ii) Soci, iscritti al Libro Soci da almeno 90 gg. rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 22 luglio 2011), che singolarmente o congiuntamente rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, oppure
- (iii) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - anche non Soci - che detengono una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale.

Ciascun Socio o Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari può presentare o concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Ciascun sottoscrittore dovrà richiedere all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni la comunicazione/certificazione di cui all'art. 83-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche), comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della lista.

2 Compilazione e composizione delle liste

Le liste dovranno indicare i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza mediante un numero progressivo (come meglio descritto nel successivo paragrafo 4 delle presenti Istruzioni, i primi tre candidati della lista che risulterà ottenere il maggior numero di voti in sede assembleare rivestiranno, rispettivamente, la carica di Presidente e di Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato - entro il 21 ottobre 2011 - domanda di ammissione a Socio.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare (e, per i dettagli, si rinvia all'**Allegato 1** al presente documento: *“Requisiti di professionalità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza”*).

In proposito, si fa in ogni caso presente quanto segue.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme;
- c) **gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme;**
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme;
- e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti il del Consiglio di Gestione della Banca o ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, fermi restando i requisiti richiesti per la carica dalla legge e dai regolamenti, ai sensi dell'adottando Statuto:

- (i) **tutti i componenti** devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e, quanto a questi ultimi, abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) **almeno cinque componenti** devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a.;
- (iii) **almeno tre componenti** devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In proposito, a pena di inammissibilità della lista:

- **in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici**, la lista stessa dovrà contenere almeno n. 5 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 3 candidati iscritti al Registro dei Revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;



BANCA POPOLARE DI MILANO

- **in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre,** la lista deve contenere almeno n. 2 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 1 candidato iscritto al Registro dei Revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo.

3 Termine di presentazione e documentazione da allegare alle liste

Le liste dovranno essere depositate - corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa e dall'adottando Statuto - entro il termine perentorio dell'**8 ottobre 2011, ore 17.00,** con le seguenti modalità (alternative fra loro):

- deposito presso la sede sociale (Segreteria di Presidenza) in Piazza Filippo Meda n. 4, Milano, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure
- trasmissione elettronica all'indirizzo di posta certificata: emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it.

A pena di inammissibilità le liste di candidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-sexies del vigente Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99, e successive modifiche), dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei sottoscrittori delle liste, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta (utilizzando l'apposito modulo disponibile a richiesta presso il Settore Soci della Banca Popolare di Milano);
- (ii) di copia delle comunicazione/certificazione di cui all'art. 83-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche) comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto alla presentazione della lista da parte di ciascun sottoscrittore. Detta documentazione potrà essere trasmessa anche successivamente e comunque entro il termine di pubblicazione delle liste (che avverrà a cura della Banca l'**11 ottobre 2011**);
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curriculum vitae* di ciascun candidato);
- (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e l'esercizio di attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. **Allegato 2** al presente documento: "*Modello di dichiarazione*");
- (v) dell'elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte da ciascun candidato in altre società anche ai fini dell'informativa di cui all'art. 2400, co. 4, cod. civ. (cfr. **Allegato 3** al presente documento: "*Modello elenco incarichi*"). In proposito, si ricorda che i componenti il Consiglio di Sorveglianza sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti di cui agli artt. 144-duodecies e ss. del vigente Regolamento Emittenti Consob.

4 Elezione del Consiglio di Sorveglianza in base al "meccanismo di voto di lista" di cui all'approvando Statuto sociale

In base al "meccanismo di voto di lista" previsto dall'adottando Statuto (che, sostanzialmente, ricalca le norme dello Statuto vigente in tema di nomina degli Amministratori), all'elezione dei diciassette componenti del Consiglio di Sorveglianza si procederà come segue.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Nel caso in cui solo una lista validamente presentata ottenga voti in sede assembleare, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Nel caso in cui più di una lista validamente presentata abbia ottenuto voti in sede assembleare, si procederà come segue:

- a) dalla **lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti** espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. **11 Consiglieri**. Il candidato indicato al primo posto nella lista risulterà eletto alla carica di Presidente, e i candidati indicati al secondo e terzo risulteranno eletti alla carica di Vice Presidenti;
- b) i restanti n. **6 Consiglieri** sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle altre liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Consigliere o che abbia eletto il minor numero di Consiglieri. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, il Consigliere è attribuito alle liste per sorteggio.

Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da parte degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale alla data dell'Assemblea – **n. 2 componenti del Consiglio di Sorveglianza**, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozienti più bassi. **Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista** che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale alla data dell'Assemblea – i **n. 2 componenti del Consiglio di Sorveglianza** sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei due Consiglieri eletti per far fronte agli impegni assunti con la Fondazione CRAL e con il CIC, e di quelli tratti dalla lista eventualmente presentata da Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà a escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziente più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito di seguito.

Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri in forza delle disposizioni che precedono, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza. Qualora non venisse raggiunto il numero di diciassette consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati per far fronte agli impegni assunti con Fondazione CRAL e CIC) e che



BANCA POPOLARE DI MILANO

siano rispettati i requisiti di composizione del consiglio di Sorveglianza previsti dall'adottando Statuto (e sopra sintetizzati). In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Milano, 4 ottobre 2011

All. c.s.



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 1”

“Requisiti di professionalità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza”

Requisiti Statutari

Art. 47

(...)

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere Soci. Possono altresì assumere la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio (...), fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo articolo 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, ed in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (in Gazz. Uff., 28 maggio, n. 122). - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

Art.1

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari.

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art.2

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno: a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;

b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art.3

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche.

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Art.4

Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art.5

Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art.6

Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;



BANCA POPOLARE DI MILANO

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art.7

Norme transitorie.

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

D.m. 30 marzo 2000 n. 162 (requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci di società quotate)

Articolo 1. Requisiti di professionalità.

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto



BANCA POPOLARE DI MILANO

dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Articolo 2. Requisiti di onorabilità.

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 3. Accertamento dei requisiti.

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 4. Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci.

Articolo 5. Norma transitoria.

1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Si riporta il testo dell'art.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.



BANCA POPOLARE DI MILANO

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(omissis)



BANCA POPOLARE DI MILANO

Allegato 3
“Modello di Dichiarazione”

DICHIARAZIONE

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI MILANO - ASSEMBLEA DEI SOCI 21/22 OTTOBRE 2011. PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE ORDINARIA: “NOMINA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2013 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.”

Il sottoscritto, nato a, il, dichiara di accettare la candidatura a **componente del Consiglio di Sorveglianza** della Banca Popolare di Milano e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica dalla normativa vigente e/o dall'adottando Statuto della Banca*.

Dichiara altresì di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006):

- ☐ SI
☐ NO

Dichiara altresì di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni:

- ☐ SI
☐ NO

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum* e all'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (entrambi qui allegati dall'interessato), verrà resa pubblica ai sensi della normativa vigente.

Milano, ottobre 2011

In fede _____

* Si fa presente che le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della Banca del 21/22 ottobre 2011 afferenti la nomina del Consiglio di Sorveglianza, nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi comprese la presentazione delle liste e la sussistenza dei requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Sorveglianza, oltre che dalle disposizioni contenute nel testo di Statuto la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria della medesima Assemblea.

In proposito, ai sensi dell'adottando Statuto tutti i componenti il Consiglio di Sorveglianza devono essere iscritti al Libro Soci della Bipiemme; possono altresì assumere la carica di Consigliere coloro che, al momento della nomina, abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme; (c) gli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate dalla Bipiemme; (e) coloro che sono legati alla Bipiemme o alle società da questa controllate ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Bipiemme o ai soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Inoltre, i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti al riguardo dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso, salvo i due Consiglieri di Sorveglianza eletti per far fronte agli impegni assunti da Bipiemme, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche ovvero purché siano stati insigniti di alte onorificenze dello Stato e abbiano comunque maturato un'esperienza sostanzialmente analoga a quella derivante dalla presente disposizione;
- (ii) almeno 5 componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- (iii) almeno 3 componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

[illegible]